NEWSLETTER N. 53/2017
Del 23 novembre 2017

AREA TAX

CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI

Il trattamento fiscale degli utili di fonte estera percepiti dal socio italiano per il tramite di società intermedie non residenti

Tassazione delle royalties nell'ambito della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Il diritto all'accesso agli atti da parte del Contribuente che riceve un avviso di accertamento

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva consente l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta

Il principio di inerenza nei rapporti infragruppo

GIURISPRUDENZA DI MERITO

La determinazione del valore normale in materia di prezzi di trasferimento

L'emendabilità delle dichiarazioni fiscali

Le responsabilità del fornitore per l'omesso versamento dell'Iva da parte di un soggetto dichiaratosi esportatore abituale

Il trattamento fiscale degli utili di fonte estera percepiti dal socio italiano per il tramite di società intermedie non residenti

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 22 novembre 2017, n.144/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei dividendi, distribuiti alla capogruppo italiana, da parte della controllata diretta comunitaria, ma che si sono formati in capo a controllate di secondo livello residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. In particolare l'Amministrazione finanziaria, ricordando che non è previsto, nell'ordinamento tributario nazionale, un principio di carattere generale che regoli la distribuzione, ha chiarito che per l'utilizzo, la ricostruzione e la ripartizione delle riserve di utili provenienti da paradisi fiscali, e in mancanza di supporto documentale adeguato, atto a dimostrare in quale misura tali utili siano stati distribuiti, si ritengono distribuiti in via prioritaria gli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata. Sul punto, inoltre, è la stessa Amministrazione finanziaria che chiarisce come tali utili, in deroga al regime di esclusione in misura del 95% del loro ammontare previsto dall'art.89, comma 2, del Tuir, concorrono per intero a formare il reddito del percettore, ai sensi dell'art.89, comma 3, del Tuir.

torna su

Tassazione delle *royalties* nell'ambito della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 22 novembre 2017, n.143/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale delle *royalties* corrisposte a fronte della concessione del diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche nell'ambito della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Francia. In particolare l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, (i) non esistendo una definizione convenzionale di "diritto d'autore su opere artistiche" bisogna rifarsi alla definizione vigente nello Stato della fonte e in particolare, per l'Italia, all'art.22 del dlgs 2 febbraio 2001, n.95, e (ii) ai sensi dell'art.22 dlgs n.95/2001 cit. sono considerate opere artistiche le opere di disegno industriale, o icone, che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. Inoltre, conclude l'Amministrazione finanziaria, chiariti i presupposti di cui sopra, le *royalties* corrisposte a fronte dello sfruttamento di disegni industriali o icone, sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente, ai sensi dell'art.12, comma 3 della Convenzione cit. in deroga al principio generale di cui al comma 2 che prevede l'applicazione di una ritenuta massima del 5% nello Stato della fonte.

torna su

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Il diritto all'accesso agli atti da parte del contribuente destinatario di un avviso di accertamento

Corte di Giustizia – Sentenza del 9 novembre 2017, causa C-298/16

La Corte di Giustizia ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dell'accesso agli atti, da parte del Contribuente destinatario di un avviso di accertamento volto alla verifica e alla determinazione della base imponibile Iva. In particolare secondo la Corte, il principio generale di diritto dell'Unione Europea impone che, nell'ambito di procedimenti amministrativi relativi alla verifica e alla determinazione della base imponibile Iva, un soggetto privato, debba avere la possibilità di ricevere le informazioni e i documenti su cui si fondano le pretese erariali, a meno che obiettivi di interesse generale giustifichino la restrizione dell'accesso a dette informazioni e a detti documenti.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva consente l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta

Corte di Cassazione – Ordinanza del 3 novembre 2017, n.26234

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'iscrizione a ruolo dell'Iva portata in detrazione, nel caso in cui sia stata omessa la presentazione della dichiarazione annuale. In particolare, secondo la Corte, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, è consentita l'iscrizione a ruolo per il recupero dell'imposta detratta. Infatti, osserva la Corte, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella di pagamento sarà il Contribuente a dover dimostrare che, nonostante l'omissione della dichiarazione, l'imposta portata di detrazione riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad Iva e finalizzati ad operazioni imponibili.

torna su

Il principio di inerenza nei rapporti infragruppo

Corte di Cassazione – Sentenza del 27 ottobre 2017, n.25566

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito al principio di inerenza di cui all'art.109, comma 5, del Tuir. In particolare, secondo la Corte, il concetto di inerenza non richiede una correlazione diretta tra il costo e uno specifico ricavo, ma una relazione tra il costo e l'attività dell'impresa anche solo potenzialmente produttrice di ricavi o proventi imponibili. Tuttavia, aggiunge la Corte, qualora ci si riferisca a rapporti infragruppo, lo stesso concetto di inerenza non può essere disgiunto da quello di coerenza e utilità economica dei costi.

torna su

La determinazione del valore normale in materia di prezzi di trasferimento

Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sentenza del 7 novembre 2017, n.6248/22/2017

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha fornito alcuni chiarimenti in tema di determinazione del valore normale di cui all'art.9, comma 3, del Tuir, e in particolare in materia di prezzi di trasferimento, di cui all'art.110, comma 7, del Tuir. Secondo la Commissione, la determinazione del valore normale, posto dall'Amministrazione finanziaria alla base della rettifica delle componenti di reddito relative al *transfer pricing*, deve essere applicato prioritariamente attraverso il metodo del "confronto interno del prezzo", basato sui listini e tariffe del soggetto che ha fornito i beni o servizi nel rapporto con un'impresa indipendente, così come stabilito dallo stesso art.9, comma 3, cit. Inoltre, osserva la Commissione, solo in caso di inapplicabilità o inattendibilità degli stessi è possibile fare riferimento al metodo del "confronto esterno del prezzo", ossia alle tariffe praticate, in transazioni comparabili, tra imprese operanti nello stesso mercato.

torna su

L'emendabilità delle dichiarazioni fiscali

Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sentenza del 18 agosto 2017, n.5188/21/2017

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'emendabilità delle dichiarazioni fiscali. Secondo la Commissione, le dichiarazioni fiscali, in quanto dichiarazioni di scienza, possono essere liberamente rettificate ogni qualvolta, per errore di fatto o di diritto, derivi al Contribuente un onere diverso e più gravoso di quello che gli compete. In tal senso, osserva la Commissione, il termine previsto dall'art.2, comma 8-*bis*, del dpr 22 luglio 1998, n.322, riferito al limite temporale della emendabilità della dichiarazione integrativa entro l'esercizio successivo, è circoscritto ai fini della compensazione fiscale di cui all'art.17 del dlgs 9 luglio 1997, n.241.

torna su

La responsabilità del fornitore per l'omesso versamento dell'Iva da parte di un soggetto dichiaratosi esportatore abituale

Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sentenza del 21 luglio 2017, n.4999/17/2017

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle responsabilità per l'omesso versamento dell'Iva da parte di un soggetto esportatore abituale. In particolare secondo la Commissione, il fornitore di un soggetto dichiaratosi esportatore abituale, è responsabile dell'omesso versamento dell'imposta da parte di quest'ultimo. Ciò perché, aggiunge la Commissione, il fornitore, è tenuto a verificare la veridicità sostanziale dell'operazione, oltre che la regolarità formale della dichiarazione d'intento.

torna su

Fonti
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli
dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it